

COMUNE DI CISLAGO
Provincia di Varese

Verbale n. 10 del 28/07/2025

Oggetto: Parere sulla proposta di determinazione del Servizio Finanziario n. 523/2025 avente ad oggetto "ART.79 CCNL 16.11.2022 - 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO' - INTEGRAZIONE FONDO RISORSE VARIABILI ANNO 2024 - FONDO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA."

Il sottoscritto Dr. Guerino Cisario, Revisore Unico del Comune di Cislago, in riferimento alla proposta di determinazione del Servizio Finanziario indicata in oggetto,

Vista la comunicazione trasmessa in data a mezzo posta elettronica con la quale viene chiesto il rilascio della certificazione dell'Organo di Revisione prevista dal D.lgs. 165/2001 art 40-bis c.1, in merito alla modifica della costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2024 per il personale non dirigente, con i seguenti documenti allegati:

- Preliminare di Determinazione Servizio Finanziario n. 523/2025;
- Allegato A facente parte dell'atto
- Allegato B facente parte dell'atto

A corredo, un fascicolo contenente gli altri atti necessari per la verifica:

- Determinazione del Servizio Finanziario n. 43 del 11.6.2024;
- Regolamento per la costituzione del fondo per il potenziamento dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate (approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 179 del 27.12.2023)

Premesso che:

- l'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. 21/05/2018 prevede che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, d.lgs. n. 165/2001"*,
- ai sensi dell'articolo 40, comma 3-quinquies del D.lgs. n. 165/2001, gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa,
- lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa deve essere correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e di premi applicabili agli enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs in attuazione della L. 15 del 4/3/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Osservato che:

l'articolo 40-bis, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 attribuisce all'organo di revisione l'onere del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Preso atto

della competenza, ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 165/2001 e del Decreto Sindacale n. 40 del 29/12/2024, che attribuisce funzioni di responsabilità del Servizio Finanziario, Bilancio, alla dott.ssa Giuseppina Cozzi, per la determinazione del Fondo da destinare alla contrattazione integrativa,

Considerato che:

- la proposta di determinazione si riferisce ad una variazione in aumento del Fondo Risorse decentrate di parte variabile relativo al fondo accantonato di natura variabile volto al potenziamento dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate;
- la necessità deriva dalla nota trasmessa dalla Responsabile del Servizio Tributo nella quale si evidenzia che gli incassi che attengono l'attività accertativa sono superiori alle attese comportando che il fondo accantonato per gli incentivi di natura tributaria non è sufficiente a coprire la quota spettante all'Ufficio;
- il fondo di parte variabile IMU e TARI (art. 1 comma 1091 della) non è soggetto ai limiti di spesa di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 e dell'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Richiamati:

- il D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
 - i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2 punto 5.2 che definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante, prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione,
 - i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
 - lo Statuto, il Regolamento dell'Ente e il Regolamento degli uffici e servizi;

Considerato che

il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;

Visto

il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile Servizio Finanziario sulla bozza di determinazione rilasciato in data 25/7/2025,

Verificato che

il fondo per le risorse decentrate 2024, così come integrato, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

ESPRIME

Parere favorevole, limitatamente alle proprie competenze, rispetto alle verifiche condotte sul preliminare di determinazione Personale n. 523/2025, per cui l'integrazione del Fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2024, è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio in corso.

Cislago, 28/07/2025

L'Organo di Revisione
Dr. Guerino Cisario
(Firmato in digitale)